

## REPUBBLICA ITALIANA

**BOLLETTINO UFFICIALE  
DELLA REGIONE MARCHE**

## SOMMARIO

## ATTI REGIONALI

*DELIBERAZIONI LEGISLATIVE  
STATUTARIE*

## ERRATA CORRIGE

Per errore materiale, nella Deliberazione legislativa statutaria pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Marche n. 57 del 27 giugno 2024 è stata inserita una formula iniziale non corretta. L'articolato resta invariato. Pertanto, il termine di tre mesi per l'eventuale richiesta di Referendum, decorre dalla data del 27 giugno 2024.

Si ripubblica l'intero testo al fine di conferire completezza e chiarezza alla pubblicazione della Deliberazione in questione.

**Deliberazione Legislativa Statutaria**

*Modifiche alla legge statutaria 8 marzo 2005, n. 1 (Statuto della Regione Marche) ..... pag. 11464*

## ATTI DELLA REGIONE

**DELIBERAZIONI LEGISLATIVE  
STATUTARIE**

## ERRATA CORRIGE

**Per errore materiale, nella Deliberazione legislativa statutaria pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Marche n. 57 del 27 giugno 2024 è stata inserita una formula iniziale non corretta. L'articolato resta invariato. Pertanto, il termine di tre mesi per l'eventuale richiesta di Referendum, decorre dalla data del 27 giugno 2024.**

**Si ripubblica l'intero testo al fine di conferire completezza e chiarezza alla pubblicazione della Deliberazione in questione.**

---

**Deliberazione Legislativa Statutaria concernente:**

Modifiche alla legge statutaria 8 marzo 2005, n. 1 (Statuto della Regione Marche)

Testo di legge di revisione statutaria approvato dal Consiglio - Assemblea legislativa regionale nella seduta n. 152 del 18 giugno 2024 a maggioranza assoluta e in seconda votazione, conforme a quella adottata nella seduta n. 149 del 9 aprile 2024, a norma dell'articolo 123, comma secondo, della Costituzione.

Deliberazione legislativa statutaria concernente: "Modifiche alla legge statutaria 8 marzo 2005, n. 1 (Statuto della Regione Marche)".

Entro tre mesi dalla pubblicazione della presente deliberazione legislativa statutaria, almeno un cinquantesimo degli elettori della regione o un quinto dei componenti del Consiglio - Assemblea legislativa regionale può fare richiesta di sottoposizione a referendum popolare, a norma dell'articolo 123 della Costituzione.

**Art.1**

*(Modifica all'articolo 13  
della legge statutaria 1/2005)*

1. Al comma 4 dell'articolo 13 della legge statutaria 8 marzo 2005, n. 1 (Statuto della Regione Marche) sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: "I componenti dell'Ufficio di Presidenza che cessano di far parte del Gruppo consiliare al quale appartenevano

al momento dell'elezione decadono dall'incarico. Tale disposizione non si applica quando la cessazione sia stata deliberata dal Gruppo di provenienza, ovvero in caso di scioglimento o fusione con altri Gruppi consiliari."

**Art. 2**

*(Modifica all'articolo 22  
della legge statutaria 1/2005)*

1. Al comma 5 bis dell'articolo 22 della legge statutaria 1/2005 sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: "Il Presidente e il Vicepresidente che cessano di far parte del Gruppo consiliare al quale appartenevano al momento della nomina decadono dall'incarico. Tale disposizione non si applica quando la cessazione sia stata deliberata dal Gruppo di provenienza, ovvero in caso di scioglimento o fusione con altri Gruppi consiliari."

**Art. 3**

*(Invarianza finanziaria)*

1. Dall'applicazione di questa legge non derivano né possono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio della Regione.

**Art. 4**

*(Decorrenza delle disposizioni)*

1. Le disposizioni di cui agli articoli 1 e 2 di questa legge statutaria, si applicano a decorrere dalla legislatura regionale successiva a quella di entrata in vigore della legge medesima.

---

*Gli annunci da pubblicare devono pervenire entro le ore 16,00 del giovedì precedente la data di pubblicazione.*

*Dovranno essere inviati:*

- *per e-mail al seguente indirizzo*  
***ufficio.bollettino@regione.marche.it***

*referenti Ufficio Pubblicazione BUR:*

***Avv. Carmen Ciarrocchi***

***Maurizio Vecchio***

***Tiziana Capotondi***

- *per pec al seguente indirizzo:*  
***regione.marche.protocollogiunta@emarche.it***

---

Editore:  
REGIONE MARCHE  
AUT. TRIBUNALE ANCONA  
N. 23/1971  
Direttore responsabile:  
Dott. FRANCESCO MARIA  
NOCELLI.

**GLI ENTI LOCALI E TERRITORIALI DEVONO INSERIRE I PROPRI ANNUNCI NEL SITO:**

***<http://bur.regionemarche.it>***

***Il Bollettino è consultabile su Internet al seguente indirizzo:***  
***<http://www.regionemarche.it/bur>***

---

Stampa: EDIPRESS sas  
ARIANO IRPINO (AV)